

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – PERIODO 01/05/2025- 30/09/2030.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione tecnica, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, di due spiagge libere attrezzate, di seguito anche denominate S.L.A., in conformità delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e delle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del 21/05/2004 e modificate con D.G.R. n. 246 del 10.03.2015, nonché delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate", approvate con D.G.R. n. 156 del 15.02.2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 02.08.2013, in ultimo con D.G.R. n. 423 del 27 marzo 2015. All'uopo il Comune metterà a disposizione, in comodato d'uso, le attrezzature disponibili (cabine, sdraio, ombrelloni, lettini, ecc), nella quantità e nello stato in cui si trovano, come da allegato inventario. Il gestore sarà autorizzato ad installare anche ulteriore attrezzatura (es. attrezzatura acquistata come offerta migliorativa, ma anche attrezzatura di proprietà), nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'ufficio demanio circa la disposizione dell'arenile.

ART. 2 LOCALIZZAZIONE SPIAGGE

Sono oggetto di affidamento in concessione della gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, i seguenti tratti di arenile, siti in Comune di Borghetto Santo Spirito, come da planimetrie allegate al presente capitolato (Allegato 1 e 2)

- a) E) Spiaggia libera attrezzata denominata S.L.A. PONENTE;
- b) F) Spiaggia libera attrezzata denominata S.L.A. LEVANTE;

Titolare diretta delle relative concessioni demaniali marittime rimane la stessa Amministrazione Comunale, che consegnerà all'affidatario della gestione le rispettive aree demaniali nella condizione di stato in cui si trovano.

ART. 3 ART. 8 DURATA DELL'AFFIDAMENTO - DELLA GESTIONE

La durata dell'affidamento è di 6 (sei) anni, indicativamente dal 01/05/2025 al 30/09/2030 e comunque dalla data di affidamento, periodo che vincolerà l'aggiudicatario all'esecuzione della concessione per tale durata, con conseguente impegno contrattuale, che costituirà proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1331 cc.

L'Ente si vincola, fatto salvo il subentro di ulteriori modifiche normative e/o giurisprudenziali di eventuale emanazione che dovessero far venire meno la concessione demaniale delle due porzioni di arenile in capo al Comune e ad eventuali variazioni che dovessero modificare le concessioni in seguito a revisione del P.U.D., all'affidamento per il periodo 01/05/2025 – 30/09/2027, con possibilità di esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 1331 cc per la prosecuzione del servizio per l'annualità dal 01/10/2027 al 30/09/2030.

L'affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva in caso di mancato rinnovo o revoca da parte dell'Autorità competente delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per l'affidamento a terzi, nonché in caso di sopravvenute disposizioni normative. Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dall'affidatario dell'attività per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile, nonché a qualsiasi titolo. Al termine del periodo di vigenza del contratto, anche in caso di risoluzione anticipata, le aree e le strutture di proprietà pubblica dovranno essere restituite al Comune nella loro piena integrità. Alla scadenza della gestione avrà termine ogni diritto di utilizzo della spiaggia e dei locali da parte del soggetto gestore, il quale non avrà nulla a pretendere dal Comune di Borghetto S. Spirito a titolo di indennizzo, indennità, buonuscita od altro. Le spiagge dovranno essere riconsegnate al Comune

entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, libere da attrezzature, che dovranno essere adeguatamente pulite e rimosse al termine della stagione balneare, in condizioni di buona conservazione e con i relativi impianti in stato di regolare funzionamento. L'eventuale attrezzatura e/o quant'altro sia lasciato nella spiaggia o nei locali al momento del rilascio, sia per scadenza del contratto che per qualsivoglia altro motivo, è da ritenersi abbandonato e, pertanto, il concessionario riconosce al concedente il diritto di farne l'utilizzo che riterrà opportuno e/o di smaltirlo a spese del conduttore senza poter vantare alcun diritto.

Al momento della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. I rappresentanti del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione che nella consistenza e nello stato di conservazione dei beni, a cui l'affidatario dovrà rimediare senza indugio e, comunque, nel termine che gli verrà all'uopo assegnato dal Comune. In caso di inadempienza, potrà provvedere il Comune, addebitando i costi all'affidatario. In caso di bene deteriorato irrimediabilmente, il Comune chiederà il rimborso del valore del bene deteriorato, nella misura del valore determinato in inventario, rivalutato secondo gli indici ISTAT. Eventuali interventi di miglioria apportati dagli aggiudicatari, al termine del rapporto, anche se concluso anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, sono acquisiti dal Comune senza che ciò comporti alcun diritto a rimborsi, compensi o indennità per gli aggiudicatari o per gli esecutori delle opere.

Nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale di cui al presente articolo il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura per il riaffidamento del servizio medesimo, ed anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta insindacabile dell'Amministrazione stessa, alla prosecuzione dello svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità alle condizioni del contratto in atto, per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai fini della determinazione del valore della concessione si tiene conto anche di tale ulteriore periodo. L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad accettare e garantire l'avvio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto per l'affidamento del servizio medesimo.

ART. 4 OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

Il gestore delle spiagge libere attrezzate assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 T.U.C. e s.m.i. e in questa veste deve acquisire preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge.

L'affidatario svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel presente Capitolato e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla concessione demaniale, dal presente Capitolato, dalle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia e di quanto eventualmente stabilito dall'ufficio Demanio comunale. La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre, obbligatoriamente dal 1 giugno al 15 settembre. Gli orari di apertura delle altre attività svolte dal gestore sono ugualmente stabiliti con ordinanza di balneazione del Demanio Marittimo di Borghetto Santo Spirito. I manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle Linee guida delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n° 512 del 21/05/2004 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dalle concessioni demaniali delle S.L.A. All'affidatario competono la manutenzione ordinaria dell'arenile, il decoro, la pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui alle Linee guida della Regione Liguria approvate dalla Regione Liguria (servizi minimi essenziali gratuiti: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici). In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, la spiaggia libera attrezzata può fornire a richiesta, dietro il pagamento di un corrispettivo le prestazioni di servizi quali:

- a) noleggio Cabine ad uso spogliatoio;
- b) noleggio Ombrelloni;
- c) noleggio Sdraio e lettini.
- d) eventuali altri servizi (ad esempio noleggio canoe o simili, ecc), che non dovranno in ogni caso occupare lo spazio libero della S.L.A.;

Le tariffe per i servizi da a) a c) sono determinati con deliberazione di Giunta comunale. Sarà facoltà del gestore determinare le tariffe relative agli eventuali servizi aggiuntivi, inviando al

Comune specifica comunicazione in merito, così come potranno essere introdotte formule agevolate per l'utenza rispetto alle tariffe concordate, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida regionali e fermo restando l'importo massimo a giornata per singole tipologie di utilizzo e dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere mantenuto.

ART. 5 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione nell'osservanza dei limiti e prescrizioni, stabiliti dal documento "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del 21/05/2004 e modificato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 246 del 10.03.2015.

Il gestore:

- 1) dovrà ottemperare ad ogni previsione contenuta nelle linee guida regionali di cui all'art.1 e quant'altro previsto nel presente capitolato;
- 2) dovrà garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
- 3) dovrà garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- 4) dovrà favorire le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- 5) potrà effettuare l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare dovrà rimanere libero da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature potranno essere collocate anche in assenza o in attesa del cliente, in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m 2,00 fra gli ombrelloni sulla stessa fila;
- 6) dovrà applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale per i servizi dalla stessa previsti. Potrà prevedere la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile. Dovrà effettuare il servizio amministrativo di registrazione incassi, prenotazione, coordinamento del personale di spiaggia, mediante apposito referente;
- 7) potrà fornire ulteriori servizi aggiuntivi, come dettagliati nel piano gestionale, da allegare all'offerta;
- 8) dovrà organizzare l'attività lavorativa nel rigoroso rispetto del presente capitolato, con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione idonea al raggiungimento della esatta e precipua fornitura dei servizi in concessione;
- 9) dovrà individuare formalmente un referente del servizio con adeguate competenze professionali i cui recapiti dovranno essere in possesso del Comune per tutto il periodo di durata dell'affidamento. Tale referente dovrà essere in grado di fornire al Comune le informazioni da esso richieste, ad esempio sull'andamento della gestione, sulle presenze, sulla tipologia di servizi richiesti dall'utenza, ecc, nonché sugli altri dati necessari a fornire gli indicatori per la valutazione della gestione e del rispetto del progetto di gestione offerto;
- 10) dovrà eseguire la grigliatura totale dell'arenile per tutto il fronte mare delle due SLA ad ogni inizio stagione producendo all'uopo apposita documentazione comprovante l'intervento;
- 11) eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità, accollandosi il totale rischio di impresa;
- 12) dovrà rispettare l'Ordinanza a disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili emessa dal Comune di Borghetto S. Spirito, che fissa la durata della stagione

balneare nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni che verranno emanate dalle Autorità competenti.

Durante la stagione balneare, il gestore dovrà assicurare i servizi da prestare all'utenza, senza interruzione giornaliera, garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 09,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

Orari più ampi di prestazioni potranno essere decisi autonomamente dal conduttore e preventivamente comunicati al Comune;

- 13) dovrà garantire la presenza e lo stato di efficienza di quanto previsto dalle ordinanze balneari in materia di primo soccorso e pronto soccorso in mare;
- 14) dovrà predisporre tutti gli atti necessari ai fini dell'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la conduzione delle S.L.A (ASL, UT Comunale, SUAP ...), predisponendo all'occorrenza le planimetrie di sistemazione dell'area, i certificati di conformità di materiali ed impianti, di corretto montaggio delle strutture, e quant'altro si rendesse necessario;
- 15) dovrà adempiere alle prescrizioni riguardanti l'informazione al pubblico sulla qualità delle acque secondo le disposizioni dettate dalla Regione Liguria nelle note di avvio della stagione balneare;
- 16) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi (rampa d'ingresso, passatoie) il soggetto affidatario potrà predisporre, sull'arenile, altri percorsi con materiali idonei facilmente rimovibili, al fine di consentire una maggiore mobilità. Tali percorsi dovranno essere allestiti con idonei dispositivi a favore di persone ipovedenti. Detti percorsi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;
- 17) dovrà trasportare ed installare, con proprio mezzo e proprio personale, tutte le attrezzature necessarie per l'apertura stagionale della spiaggia, effettuando il trasporto delle attrezzature medesime dal magazzino dove sono depositate, alla spiaggia, previa necessaria manutenzione prima dell'apertura al pubblico delle S.L.A. Il gestore si obbliga ad eseguire un accurato intervento di manutenzione ordinaria (pulizia, verniciatura, ecc.) e straordinaria (sostituzione di ferramenta, sostituzione di parti ammalorate, ecc.) a tutte le strutture e attrezzature di proprietà comunale date in comodato, durante tutto il periodo di gestione, precisando che le stesse resteranno di esclusiva proprietà comunale;
- 18) dovrà predisporre gli allacci e l'allestimento delle docce delle spiagge libere annesse alla porzione attrezzata, con relativa manutenzione (l'utenza di tali docce resta a carico del Comune);
- 19) dovrà effettuare, a fine stagione, la pulizia accurata delle attrezzature e l'eventuale nuova manutenzione e quindi il trasporto e lo stoccaggio ordinato nel magazzino individuato dal Comune, con proprio mezzo e proprio personale;
- 20) dovrà installare, a propria cura e spese gli allacci idrici, fognari, elettrici, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Demanio;
- 21) al completamento dei lavori d'installazione delle strutture e degli impianti e prima dell'inizio dell'attività il conduttore dovrà produrre all'Ufficio Cultura e Turismo tutte le certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, idrico, ecc..) e di corretto montaggio delle strutture, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- 22) dovrà volturare a proprio nome tutte le utenze attive o da attivare per lo svolgimento del servizio entro 10 giorni dall'aggiudicazione. I contratti di fornitura dovranno pertanto essere intestati direttamente all'aggiudicatario medesimo;
- 23) dovrà garantire un'utenza telefonica, onde consentire un rapido e sicuro accesso ai clienti che desiderino effettuare prenotazioni e/o richiedere informazioni;
- 24) dovrà utilizzare prodotti e/o materiali, per lo svolgimento dell'attività, dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente. Qualora vengano posti in opera attrezzature o materiali ritenuti per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla

perfetta riuscita degli impianti e quindi non accettabili, l'aggiudicatario, a sua cura e spese, dovrà rimuoverli, e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte;

- 25) dovrà mantenere le docce in esercizio nella stagione balneare (1° giugno – 15 settembre). Entro il giorno 30 settembre, l'aggiudicatario dovrà provvedere allo smontaggio delle docce, a trasportarle presso il deposito comunale;
- 26) dovrà garantire, durante la stagione balneare, il servizio di salvamento e di sorveglianza dei bagnanti in maniera continuativa, nell'orario stabilito dai provvedimenti in vigore, mediante personale in possesso di idoneo brevetto di assistente ai bagnanti in corso di validità;
- 27) dovrà garantire, dalla data di aggiudicazione del servizio, la quotidiana pulizia ed igiene dell'intero arenile delle due S.L.A. (parte attrezzata e parte libera), degli impianti e delle attrezzature. In particolare, il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree, delle attrezzature in concessione e della battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti o avviati al recupero in modo differenziato. Dovrà provvedere quotidianamente, anche più volte al giorno, in base all'affluenza dell'utenza durante la stagione balneare, alla pulizia e all'igienizzazione dei servizi igienici, delle docce e dei lavapiedi, nonché delle cabine e alla fornitura di prodotti igienici dei servizi, quali: carta igienica, carta asciugatura mani, saponi e disinfettanti a disposizione dell'utenza;
- 28) dovrà garantire la pulizia dell'arenile individuato, anche nel periodo non compreso nella stagione balneare, almeno con cadenza mensile e provvedere ad effettuare la pulizia aggiuntiva in occasione delle festività pasquali e natalizie, nonché, a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante rimozione dall'arenile dei rifiuti portati anche dalle mareggiate;
- 29) dovrà provvedere all'individuazione di punti per la raccolta differenziata dei rifiuti opportunamente mitigati con elementi di arredo facilmente amovibili, ed al loro conferimento nei luoghi e secondo i tempi convenuti, per la raccolta e lo smaltimento degli stessi da parte della società gestore;
- 30) dovrà provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e di quelli portati dalle mareggiate, in conformità con la normativa vigente;
- 31) dovrà gestire il servizio biglietteria e affitto delle attrezzature e di prenotazione;
- 32) dovrà attenersi ad osservare e a fare osservare all'utenza qualsiasi disposizione di legge o regolamento relativa all'utilizzo del demanio marittimo, con particolare riferimento alle ordinanze balneari del Comune di Borghetto Santo Spirito e della Capitaneria di Porto in vigore, e di quelle che saranno emesse dagli stessi, nonché dalla Regione Liguria nel corso del periodo di validità del contratto;
- 33) dovrà effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla procedura FEE a semplice richiesta degli Uffici Comunali competenti;
- 34) dovrà adeguare la propria attività a quanto previsto dal protocollo di intesa "Comuni amici della tartarughe marine - Azioni di conservazione finalizzate alla tutela della specie Caretta caretta e alla salvaguardia degli habitat costieri", sottoscritto dal Comune di Borghetto Santo Spirito;
- 35) dovrà provvedere all'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi e tributari a cui la struttura è assoggettata;
- 36) dovrà vigilare sull'andamento del servizio ed informare tempestivamente l'Ente Comunale di qualsivoglia inconveniente in ordine al regolare svolgimento del servizio;
- 37) dovrà assumere a proprio carico ogni onere e qualsiasi imposta o tassa possa derivare dalle attività svolta sull'arenile;
- 38) dovrà predisporre, condividendolo preventivamente con l'Ufficio Turismo, apposito questionario da somministrare alla clientela, per verificare il gradimento del servizio e/o rilevare criticità e suggerimenti. I questionari compilati dalla clientela dovranno essere conservati dal gestore per eventuali verifiche da parte del Comune. L'affidatario invierà al termine dello svolgimento delle attività un report complessivo di tali questionari;

- 39) al termine del periodo contrattuale dovrà restituire al Comune tutte le attrezzature, i materiali e gli impianti forniti ed installati, di proprietà del Comune ed in uso, gestione e custodia all'aggiudicatario.

Il Comune, in caso di eventuali situazioni contingibili ed urgenti, quali ad esempio disposizioni nazionali e/o regionali connesse a situazioni di emergenza, si riserva di richiedere servizi aggiuntivi (es. monitoraggio e controllo degli accessi alle spiagge, servizi supplementari di sanificazione).

ART. 6 POLITICHE DELLA QUALITA' E RISPETTO DELL'AMBIENTE

La Ditta, in accordo con il Comune, si impegna a perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi resi. Il Comune detiene, dall'anno 2005, certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e promuove un sistema di gestione ambientale finalizzato al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. L'aggiudicatario dovrà prendere atto della Politica Ambientale approvata dall'Ente e rispettarla, adottando i seguenti comportamenti:

- 1) Dovrà essere garantito il rispetto dei C.A.M. adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MATTM) di cui al D.M. 13712/2013 e s.m.i., per le parti applicabili alla fattispecie contrattuale;
- 2) **SMALTIMENTO RIFIUTI**
Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire, secondo criteri di raccolta differenziata, in appositi contenitori, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento per il servizio raccolta rifiuti ed in accordo con gli uffici tecnici comunali;

3) PRODOTTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

I prodotti detergenti e di pulizia dovranno essere biodegradabili e certificati come tali dalle schede tecniche che dovranno essere disponibili nel luogo dove gli stessi vengono riposti. Compatibilmente con l'organizzazione complessiva del servizio saranno da utilizzarsi prodotti biodegradabili o compostabili anche per l'altro materiale di consumo utilizzato.

ART.7 PERSONALE MINIMO DEDICATO AL SERVIZIO

Il gestore sarà libero di determinare l'organizzazione del servizio oggetto di affidamento, ma sarà tenuto ad assicurare la presenza minima del seguente personale, idoneo secondo la vigente normativa:

- un unico direttore per la concessione, con almeno cinque anni di esperienza documentata nella conduzione/gestione di stabilimenti balneari, svolta senza contestazioni, in possesso del diploma di scuola media superiore e del brevetto di bagnino, con il compito di sovrintendere gli aspetti gestionali della struttura e fungere da referente per l'Amministrazione comunale, gestire tutto il personale preposto al servizio dal concessionario, stabilire in caso di situazioni di pericolo l'allontanamento dell'utenza e del personale dalle strutture, intervenire in tutte le situazioni concernenti l'ottimale funzionamento del servizio;
- assistente bagnanti con il brevetto di bagnino per ciascuna delle 2 (due) S.L.A.;
- addetto ai servizi (biglietteria, accompagnamento clienti);
- addetti alla pulizia giornaliera (più volte al giorno) negli orari di apertura al pubblico;

Il gestore dovrà provvedere all'aggiornamento ed alla formazione del personale preposto ai vari servizi nel rispetto della vigente normativa.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di richiedere la sostituzione di personale non gradito, motivandone le ragioni.

ART. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

Il gestore dovrà predisporre tutto quanto è previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, nel rispetto del D. lgs n. 81/2008 e s.m.i. Il personale dipendente dovrà essere inquadrato nel CCNL

settore turismo, individuato dalla stazione appaltante o in un CCNL rispettoso delle stesse tutele ed ogni onere relativo in materia di previdenza ed assistenza sarà a carico del concessionario.

Il Comune resterà nel modo più assoluto estraneo ai rapporti giuridici conseguenti ai fatti riferiti al rapporto con il personale ed all'adempimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

ART. 9 NATURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

I servizi affidati oggetto della presente concessione vengono resi con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'affidatario mediante l'impiego di personale e mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione. La gestione viene assunta dal concessionario in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune di Borghetto Santo Spirito in ordine alle risultanze economiche della propria attività imprenditoriale, né alle proprie responsabilità. Il concessionario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le responsabilità discendenti dall'espletamento del servizio così come previste dal presente Capitolato.

ART. 10 ONERI DELLA GESTIONE

Il gestore dovrà corrispondere annualmente all'Amministrazione comunale il canone offerto nella misura definita in sede di aggiudicazione della gara, che dovrà essere corrisposto in due rate del 50% ciascuna, la prima entro il 31 luglio, la seconda entro il 20 settembre di ciascun anno. Il Comune provvederà ad emettere relativa fattura.

ART. 11 TARIFFE APPLICABILI

Ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario alla base dell'offerta, le tariffe massime da applicare per la gestione delle S.L.A. comunali sono stabilite come di seguito:

	Descrizione	GIUGNO e SETTEMBRE		LUGLIO e AGOSTO	
		Min	Max	Min	Max
1	Noleggio ombrellone + 2 sdraio ed uso spogliatoi e servizi	5	10	8	12
2	Noleggio ombrellone + 2 lettini ed uso spogliatoi e servizi	10	15	12	22
3	Noleggio ombrellone + 1 sdraio+ 1 lettino ed uso spogliatoi e servizi	8	12	10	16
4	Noleggio lettino	5	7	7	12
5	cabina (massimo n. 4 persone) istituzione con decorrenza stagione balneare 2018	7		9	
6	Uso Spogliatoi e servizi (tariffa a persona)	1,50	3	2	5
	NOTA	Le tariffe indicate ai punti 1-2-3 sono giornaliere e sono valide fino ad un max di 4 persone. Per ogni persona in più, oltre le 4, è da prevedersi la tariffa giornaliera di cui al punto 5			

Non sarà dato pretendere alcunché dal gestore qualora a causa di avverse condizioni meteo-marine ovvero a causa di intervenute erosioni dell'arenile, in alcuni periodi non risultasse possibile allestire l'attrezzatura completa nella situazione descritta dalle planimetrie allegate.

Parimenti resteranno a carico del gestore le spese relative agli acquisti ed eventuali ulteriori forniture necessarie per la conduzione delle S.L.A. e per eventuali servizi aggiuntivi che il gestore vorrà attivare.

Art. 12 RISERVA PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Borghetto Santo Spirito potrà utilizzare le S.L.A. oggetto della presente concessione per svolgervi iniziative di carattere straordinario durante tutto il corso dell'anno (manifestazioni, incontri aperti al pubblico, proiezioni ecc), con un preavviso da dare al gestore di almeno 30 giorni. Il gestore dovrà altresì garantire la propria collaborazione al Comune in tali manifestazioni, se richiesta, garantendo l'apertura dell'arenile e dei servizi, eventualmente anche al di fuori della stagione balneare. I cancelli di accesso alle S.L.A collocati sugli arenili affidati dovranno rimanere aperti secondo le disposizioni dell'ufficio demanio.

Art. 13 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Borghetto Santo Spirito metterà a disposizione l'attrezzatura come da inventario. Tale attrezzatura, eventualmente implementata da nuova attrezzatura offerta in sede di procedura, al termine della gestione, anche qualora la stessa terminasse anticipatamente per qualsiasi ragione, dovrà tornare nella proprietà esclusiva del Comune, in buone condizioni e perfettamente funzionante e comunque nello stato in cui la stessa verrà consegnata al gestore ad inizio stagione 2025, così come constatato in contraddittorio in apposito verbale, pena l'obbligo di sostituzione a propria cura e spesa di quanto deteriorato o non funzionante. All'uopo l'affidatario dovrà prontamente comunicare la necessità di dismissione di attrezzature facenti parte dell'inventario.

ART. 14 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia del presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, secondo le disposizioni dell'art. 121 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii., in quanto compatibili con il medesimo.

Gli oneri di manutenzione straordinaria riferiti ad eventuali modifiche strutturali saranno a carico del Comune di Borghetto Santo Spirito. Il gestore non potrà pretendere alcun indennizzo per mancato introito a causa della sospensione dell'attività derivante da interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 15 - UTENZE, IMPOSTE E TASSE

Il gestore dovrà attivare e farsi carico di tutte le utenze necessarie (energia elettrica, acqua, telefono) e il Comune si intenderà manlevato da qualsiasi onere comprese eventuali spese per allacci, canoni, reti di distribuzione e da tutte le imposte e tasse riferite alla gestione. L'eventuale utilizzo di impianti tecnologici ad energia alternativa rimarrà ad esclusivo e totale carico del gestore.

ART. 16 RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI, ASSICURAZIONE E MANLEVA

L'affidatario presenterà, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 36/2023, adeguata polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/zero zero).

L'esistenza di tale polizza non libererà l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della concessione, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio. Resta inteso che la Ditta dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. Il Comune sarà manlevato completamente da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, danno o condanna che potranno derivare dall'affidamento stesso e dallo svolgimento dei predetti servizi. A tal fine l'Amministrazione Comunale non potrà essere considerata in nessun modo depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e del materiale che l'affidatario deterrà nella concessione rimanendo la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo del gestore. Il gestore dovrà tenere indenne l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza che possa derivare a persone o a cose per fatto o colpa propria o dei propri dipendenti, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare dall'attività oggetto di concessione. Il gestore resterà

responsabile verso l'Amministrazione demaniale Marittima di tutti gli obblighi conseguenti le concessioni manlevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'Aggiudicatario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto di servizio, il seguente codice identificativo di gara (CIG)_____.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nel pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'Esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi alla presente concessione dovranno essere effettuati su conto corrente dedicato, sul quale sono delegate ad operare le persone nello stesso indicate (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'Esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata al Comune.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Borghetto S. Spirito – P. zza Italia n. 1 tramite la tesoreria del Comune di Borghetto S. Spirito, secondo le norme che regolano la contabilità del Comune, mediante bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'Esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 18 IMPORTO A BASE GARA E MODALITA' DELL'A CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione, calcolato sulla stima degli incassi, è pari ad € 690.000,00.

L'offerta economica a rialzo dovrà essere presentata sul canone della concessione come risultante dal piano economico finanziario allegato (€ 90.000,00 Iva esclusa per i sei anni / euro 15.000,00 iva esclusa annuali). L'importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il servizio posto a base di gara non presenta interferenze. L'Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. Il contratto collettivo individuato dall'Ente è il CCNL settore turismo.

La scelta dell'affidatario sarà effettuata, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) D. L. gs n.201/2022 e art. 71 D. L. gs n. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n.36/2023. Al fine di valutare in modo adeguato la professionalità della gestione, verrà richiesta l'elaborazione di un piano di gestione, oltre che un'offerta economica, con richiesta di canone concessorio. Non sono ammesse, pena l'esclusione definitiva dalla gara:

- Offerte condizionate, alternative, per persona da nominarsi, difformi rispetto a quanto previsto dal capitolato;
- Offerte incomplete della documentazione richiesta;
- Offerte economiche il cui canone sia pari o inferiore all'importo a base di gara (esclusa IVA).

ART. 19 SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura è costituita da un unico lotto poiché il servizio oggetto dell'affidamento in concessione richiede lo sviluppo di attività integrate ed un coordinamento continuo tra concessionario e Comune in cui la gestione unitaria da parte di un unico interlocutore favorisce la razionalizzazione dei flussi informativi ed una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi.

ART. 20 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 71 D. lgs 59 del 2010 richiamato dagli artt. 12 e 13 della legge regionale 1 del 2007 e non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 RD 18.06.1931 n. 773 (TULPS);

Requisiti di capacità economica finanziaria

- a) aver conseguito un fatturato globale di impresa maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti) pari ad almeno euro 345.000,00;
- b) possesso di idonea dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, dalla quale risulti, dalle informazioni in loro possesso, l'idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto;
- c) non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità nei confronti del Comune di Borghetto Santo Spirito;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'affidatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

Requisiti di capacità tecnica professionale

a) aver gestito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2022,2023,2024), almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara, senza contestazioni o risoluzioni anche a favore di soggetti privati

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione ovvero mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

ART. 21 AVVALIMENTO

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento nelle forme di cui all'art. 104 del D.LGS. n. 36/2023. In riferimento all'istituto dell'avvalimento viene specificato che è ammesso il solo "avvalimento puro", ossia quello finalizzato unicamente ad "avvalersi" di requisiti di soggetti terzi, alla fase della partecipazione. Questa stazione ritiene, infatti, che il c.d. "avvalimento premiale" possa determinare per la tipologia di cui alla presente procedura, una distorsione all'effettiva capacità della ditta partecipante alla gara, introducendo elementi che determinano maggior punteggio pur non in possesso del partecipante stesso.

ART. 22 CAUZIONE

A garanzia degli impegni da assumere, ai sensi dell'art. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023, il concessionario presenterà garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art.106 del Codice, pari al 10% del valore della concessione, ovvero nella percentuale prevista dal codice qualora l'affidatario rientri nelle fattispecie per le quali è previsto l'abbattimento dell'importo.

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il maggiore risarcimento del danno subito dalla Stazione appaltante.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

ART. 23 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'affidatario si impegnerà alla stretta osservanza di tutta la normativa demaniale, nazionale, regionale, comunale, le linee guida in materia di S.L.A., nonché di quella in materia di ordine

pubblico e salvaguardia della quiete pubblica e delle ordinanze balneari emesse dai competenti uffici.

Il gestore dovrà essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in caso di organizzazione e svolgimento di manifestazioni di iniziativa propria, sopportandone i relativi oneri.

ART. 24 CONTROLLI

Il Comune, attraverso i competenti uffici si riserva la più ampia facoltà di accertare il diligente e puntuale svolgimento della gestione affidata oggetto del presente capitolato, la rispondenza d'essa alle prescrizioni tutte del presente capitolato e progetto offerto, il rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche ed in generale di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e quanto contrattualmente assunto.

L'eventuale irregolarità verificata sarà contestata, dall'Ufficio competente, per iscritto all'affidatario il quale dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dal Comune, la Ditta sarà tenuta a conformarsi alle direttive impartite al riguardo dal Comune stesso.

Il mancato adeguamento a quanto sopra costituirà inadempimento ai sensi del successivo art. 27.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fatto salvo quanto disposto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale potrà risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., escutendo la garanzia definitiva, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del contratto o del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza, regolarità e qualità del servizio non eliminate dalla Ditta aggiudicataria a seguito di tre motivate diffide dell'Amministrazione comunale nel corso della concessione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato, senza giustificato motivo;
- c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio, previe tre motivate diffide dell'Amministrazione comunale;
- d) qualora il concessionario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponesse in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- e) fallimento del concessionario o messa in liquidazione della ditta;
- f) inadempienza alle norme:
 - previste dal Protocollo della Legalità sottoscritto dall'Ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 98 del 30.05.2018 e sottoscritto dal Comune di Borghetto S. Spirito con la Prefettura di Savona e reperibile nel sito del Comune di Borghetto Santo Spirito, in Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni Generali;
 - del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", 17 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune con deliberazione di Giunta comunale n 182/2013, reperibile sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni Generali;

L'eventuale cessione del contratto a terzi comporterà la nullità di tale contratto, nonché la risoluzione del presente contratto da parte dell'Amministrazione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto "ipso facto e iure" qualora l'Amministrazione comunale comunicasse all'aggiudicatario, mediante PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, fatte salve le procedure previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto per colpa comporterà, altresì, che il soggetto affidatario non potrà partecipare alla successiva gara indetta dall'Amministrazione comunale.

Sarà facoltà dell'Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, interpellare progressivamente i partecipanti alla procedura di gara classificatisi utilmente in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, con addebito al concessionario inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Sarà comunque salva, per l'Amministrazione, sia l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato che la pretesa degli eventuali ulteriori danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta aggiudicataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide e formalità di sorta.

L'omesso pagamento del canone entro il 31 ottobre determinerà l'immediata risoluzione del contratto.

L'affidamento, inoltre, sarà sottoposto alla condizione risolutiva in caso di mancato rinnovo o revoca da parte dell'Autorità competente delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per l'affidamento a terzi nonché in caso di sopravvenute disposizioni normative. Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dall'affidatario dell'attività per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile nonché a qualsiasi titolo.

ART. 26 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi e con le modalità previste all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. sarà facoltà dell'Amministrazione comunale recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 27 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, fatto salvo l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate in materia, si riserva di applicare, previa contestazione scritta mediante lettera raccomandata a/r, le seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di mancato servizio Euro 1.000,00;
- b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 500,00 fino a Euro 1.000,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- c) ritardo negli adempimenti previsti a carico della Ditta in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali: Euro 500,00 per singola inosservanza;
- d) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro 1000,00 per singola inosservanza;
- e) in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Borghetto S. Spirito in esecuzione del presente capitolato Euro 500,00;
- f) inosservanza compiti del bagnino prescritti dal capitolato: Euro 300,00 per ogni inadempienza;
- g) eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio presentato in gara, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto al gestore e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 300,00 fino ad un massimo di € 1.000,00;
- h) ritardato pagamento del canone: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione per inadempienza notificata da parte del RUP, relativamente alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione.

Nel caso in cui il concessionario non presenti controdeduzioni in termine utile oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata dal Rup la sanzione, nelle misure sopra citate a titolo di penale, per ogni singola infrazione.

La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata al concessionario e detratta dalla cauzione definitiva. In tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Resta salvo per il Comune l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

L'applicazione delle penali non escluderà la facoltà per la Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, con addebito dei costi sostenuti al concessionario. In tal caso il Comune si riserverà di procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso in quale, senza esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto. In caso di necessità, il Comune potrà eseguire d'ufficio gli interventi previsti ed omessi dall'aggiudicatario, addebitandone il relativo costo al medesimo.

Il ripetersi di tale circostanza per più di tre volte durante la durata della concessione darà diritto al Comune di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Impresa. L'applicazione di penalità come previste è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali.

Il gestore resta responsabile verso l'Amministrazione demaniale marittima di tutti gli obblighi conseguenti la concessione demaniale marittima manlevando il Comune da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

ART. 28 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE, TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la sub-concessione, la cessione del contratto ed il trasferimento tra vivi o mortis causa della posizione giuridica del gestore mediante trasferimento di azienda o ramo d'azienda.

In caso di rinuncia o impedimento del gestore a proseguire l'attività l'amministrazione comunale determinerà la riassegnazione della gestione mediante lo scorrimento della graduatoria di gara, fatta salva l'escussione della polizza fidejussoria a causa dell'interruzione del servizio.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il foro di Savona, con esclusione dell'arbitrato.

ART. 30 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ed in conformità con le disposizioni del D. Lgs.82/2005. L'imposta di bollo sarà assolta, a spese dell'affidatario, nella misura prevista dall'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e con modalità telematiche ai sensi del DPR 642/1972.

Saranno inoltre a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nonché tutte le imposte e le tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

ART. 31 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente capitolato è soggetto al pagamento dell'Iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 11 del D.P.R. 131 T.U. imposta di Registro tariffa parte 1 art. 11.

ART. 32 – ATTESTAZIONE ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 verrà acquisita la dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'affidatario dichiarerà di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Borghetto Santo Spirito, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di questi ultimi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario, per conto del Comune medesimo, nel periodo considerato.

ART. 33 - CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L' affidatario e, per il suo tramite, i propri dipendenti e/o collaboratori, saranno tenuti al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001" (c.d. Codice generale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii., e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. n 182/2013, reperibile sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni Generali.

ART. 34 - PROTOCOLLO DELLA LEGALITÀ

L' affidatario assume altresì impegno all'osservanza dello scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, vincolandosi agli obblighi che discendono dallo specifico protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 30.05.2018 e sottoscritto dal Comune di Borghetto S. Spirito con la Prefettura di Savona e reperibile nel sito del Comune di Borghetto Santo Spirito, in Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni Generali.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente concessione è il Comune di Borghetto Santo Spirito, con sede in Borghetto Santo Spirito, Piazza Italia n. 1.

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità legate alla concessione, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

ART. 36 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del Dlgs 101 del 2018 il Comune di Borghetto Santo Spirito si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente contratto;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

ART. 37 - DOMICILIO DELLA DITTA

L'aggiudicatario comunicherà il proprio domicilio eletto per tutte le comunicazioni.

ART. 38 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente capitolato si rinvia al Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che, nello svolgimento del servizio appaltato, saranno applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante o dopo il periodo della concessione.

ART. 39 CLAUSOLA INTERPRETATIVA

Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza della gestione del servizio affidato.

ART. 40 CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

ART. 41 ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

ALLEGATO 1): PLANIMETRIA S.L.A. PONENTE

ALLEGATO 2): PLANIMETRIA S.L.A. LEVANTE

ALLEGATO 3): INVENTARIO ATTREZZATURE

Borghetto S. Spirito, 24/02/2025

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ssa Barbara Faccini

Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del DLgs n.82/2005